



AREA RISORSE UMANE
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE
SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

IL RETTORE

D.R. n. 944/2018 del 28.03.2018

VISTI:

- il R.D. n. 1592/1933 e, in particolare, l'art. 93, comma 2;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l'art. 15;
- lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012;
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15 della Legge n. 240/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.R. n. 884/2013 del 18.03.2013 con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari;
- le deliberazioni n. 16/18 del 20.02.2018 del Senato Accademico e n. 85/18 del 13.03.2018 del Consiglio di Amministrazione con le quali è stata approvata la modifica del Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari;

DECRETA

l'emanazione del Regolamento di Ateneo per la mobilità dei docenti tra settori scientifico disciplinari con le modifiche deliberate dal Senato Accademico nella seduta del 20.02.2018 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13.03.2018.

Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo e sostituisce ad ogni effetto il previgente Regolamento in materia.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione.

F.TO IL RETTORE



REGOLAMENTO PER LA MOBILITÀ DEI DOCENTI TRA SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI

Articolo 1 – Procedura di richiesta e requisiti

1.1 In relazione allo sviluppo del proprio curriculum scientifico ed alla opportunità di favorire l'equilibrata distribuzione degli impegni didattici, i docenti possono presentare istanza di mobilità ad altro settore scientifico-disciplinare.

1.2 L'istanza, corredata dal curriculum scientifico-didattico, comprensivo della indicazione della eventuale idoneità e/o abilitazione conseguita e della indicazione dei corsi d'insegnamento tenuti negli ultimi cinque anni accademici, può essere presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza solo dopo che sia trascorso un anno dalla presa di servizio nella fascia di docenza attualmente ricoperta e nel SSD di appartenenza. L'istanza è sottoposta al parere del Consiglio di Dipartimento di afferenza e della Giunta di Facoltà di riferimento che si esprimono sulla congruenza dell'attività scientifica degli ultimi tre anni accademici con il nuovo settore scientifico-disciplinare ed al carico didattico nel vecchio e nel nuovo settore scientifico-disciplinare.

1.3 (Abrogato)

1.4 Per coloro che non sono in possesso dell'idoneità *ex lege* n. 210/1998 o dell'Abilitazione scientifica nazionale, dopo la delibera motivata del Dipartimento di afferenza sulla compatibilità dei profili curriculari scientifici con il nuovo settore scientifico-disciplinare, è necessaria l'acquisizione del parere vincolante del CUN e, successivamente, la delibera del Senato Accademico di cui al successivo art. 2.

1.5 Per coloro che hanno conseguito l'idoneità *ex lege* n. 210/1998 nel nuovo settore scientifico-disciplinare o l'abilitazione scientifica nazionale nel nuovo settore concorsuale, non è richiesto il parere del CUN, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 93, comma 2 del R.D. n. 1592/1933.

1.6 Non hanno titolo a presentare istanza di mobilità coloro che:

- 1) nell'Anno accademico precedente la presentazione della domanda non hanno rendicontato puntualmente l'attività didattica, secondo quanto previsto dal vigente regolamento in materia;
- 2) non sono in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia stabiliti dall'ANVUR, per il SSD al quale si chiede di afferire e per la fascia di appartenenza.

Articolo 2 – Approvazione della mobilità da parte del Senato Accademico

2.1 Il passaggio è disposto con decreto rettorale, previo motivato parere conforme del Senato Accademico, espresso per i profili didattici che derivano dalla mobilità tra i due settori scientifico-disciplinari. Sotto il profilo della programmazione didattica il parere del Senato deve tener conto della equilibrata distribuzione e del carico



didattico nei due settori in relazione ai professori di ruolo inquadrati nei medesimi; costituisce elemento di giudizio positivo la circostanza della intervenuta quiescenza di professori nel nuovo settore scientifico-disciplinare, in presenza di altri professori di uguale fascia nel settore scientifico-disciplinare di partenza; costituisce altresì elemento di giudizio positivo aver insegnato per almeno tre anni negli ultimi cinque in un corso riferibile al nuovo settore scientifico-disciplinare.

2.2 In presenza di più istanze sullo stesso settore scientifico-disciplinare, il Senato delibera valutandole comparativamente tenendo conto che la preferenza deve essere accordata a chi abbia un miglior curriculum scientifico giudicato secondo i criteri di eccellenza stabiliti per ciascun settore dall'ANVUR.

2.3 È vietato il cambio di settore scientifico-disciplinare ai Ricercatori a tempo determinato e ai docenti che non siano stati confermati.

2.4 (abrogato)

Articolo 3 – Norme transitorie e finali

3.1 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo